

# La Finanziaria 2007

## IL VOTO DEFINITIVO SUL COLLEGATO

**Soggetti.** Passaggio ai familiari colpito al 4%, 6% ai congiunti fino al 4° grado, 8% agli altri

**Immobili.** Le imposte ipotecaria e catastale si applicano rispettivamente al 2% e all'1%

# Torna la tassa di successione, tre aliquote

## Franchigia di un milione per ogni coniuge e parente in linea retta - La legge pubblicata forse oggi

Angelo Busani

La tassazione dei trasferimenti per successione e donazione torna, con la legge di conversione del Dl 262/2006, in linea di massima, all'assetto che essa aveva prima della soppressione dell'imposta di successione e donazione operata dalla legge 383/2001: tecnicamente parlando, vengono dunque "richiamate in servizio" le norme recate dal Testo Unico dell'imposta di successione e donazione recate dal Dlgs 346/1990, che erano state mandate in congedo appunto dalla legge 383/2001.

### La conversione del Dl

È probabile che la legge di conversione venga già pubblicata sul numero che porta la data di oggi della Gazzetta Ufficiale e che — di regola — dovrebbe essere disponibile in tarda serata sul sito internet della Gazzetta ([www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)). La data di pubblicazione della legge di conversione ha un particolare rilievo ai fini dell'entrata in vigore delle misure che riguardano le donazioni, visto che le norme previste dal Dl modificato entreranno in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione. E quindi da domani (si veda l'articolo pubblicato in basso in pagina). Per quanto riguarda invece le successioni, l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl esercita un peso minore, essendo prevista una retroattività delle disposizioni contenute nella norma (anche per questo aspetto si rinvia all'articolo qui in basso).

### Le coordinate

Il concetto di fondo che caratterizza gli interventi normativi contenuti nel Dl 262 (con le modifiche introdotte nella legge di conversione del provvedimento d'urgenza) è che viene sottoposta a tassazione (salvo singole eccezioni, come accade ad esempio per i titoli di Stato oggetto di successione

ereditaria) la trasmissione gratuita, inter vivos o mortis causa, di qualsiasi attività, con le seguenti aliquote:

● il 4 per cento (ma con franchigia di 1 milione da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari) se la successione o la donazione hanno come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta del donante o del defunto;

● il 6 per cento (senza alcuna franchigia) se la donazione o la successione hanno come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

● l'8 per cento (anche qui senza alcuna franchigia) se la successione o la donazione hanno come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Nel caso poi che la successione e la donazione riguardino beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale si applicano con le aliquote, rispettivamente, del 2 e dell'1 per cento; peraltro, qualora almeno uno dei beneficiari della successione oppure il donatario si trovino nella condizione di poter richiedere i benefici dell'acquisto "prima casa", le imposte in questione sono dovute nella misura fissa di euro 168 cadauna.

### Le novità della legge

La legge di conversione del decreto legge 262/2006 presenta dunque, tra le principali novità, la concessione di una franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario sia della successione che della donazione, sempre che tuttavia si tratti di una trasmissione patrimoniale tra coniugi o tra parenti in linea retta (ad esempio tra genitori e figli; oppure tra nonni e nipoti ex filio). Nessuna franchigia viene invece disposta per i trasferimenti per successione e donazione che intervengano tra parenti in linea collaterale (ad esempio tra fratelli o tra zio e nipote ex fratre), tra affini (e cioè tra il coniuge e i

parenti dell'altro coniuge) nonché tra soggetti che tra loro non abbiano alcun rapporto né di parentela né di affinità (ad esempio due conviventi).

### Il peso della franchigia

La fissazione di una franchigia così elevata e la sua moltiplicabilità per tante volte quanti sono i beneficiari della trasmissione ereditaria o della donazione significa che in un numero di casi che probabilmente è possibile definire assai elevato, il carico fiscale di successioni e donazioni sarà praticamente eguale a quello che vigeva anteriormente al 3 ottobre scorso, quando cioè si applicava la norma che aveva abrogato l'imposta di successione e che tassava le donazioni con l'imposta di registro solo se si trattava di soggetti diversi dai parenti in linea retta e dai parenti fino al quarto grado che ricevevano attribuzioni individuali di valore superiore a 180.759,91 euro. In sostanza, rispetto al regime previgente al 3 ottobre 2006, l'aumento del carico fiscale riguarderà esclusivamente i casi nei quali il patrimonio trasmesso o donato

ecceda il milione per ciascun beneficiario.

### Un ritorno al passato

Il ritorno del decreto legislativo 346/1990 comporta il "ritorno al passato" anche per tutte quelle modalità operative dipendenti dall'applicazione dell'imposta di successione che si praticavano anteriormente alla soppressione e che ora vanno dunque riapplicate: si pensi, ad esempio, che fino a quando la dichiarazione di successione non sia presentata, vi è l'obbligo dei debitori (quali sono le banche per i saldi attivi dei conti correnti o per i titoli iscritti in un dossier) di non liquidare gli eredi di non intestarli in luogo del defunto; oppure l'obbligo dei notai di non rogare atti aventi ad oggetto beni ereditari (immobili, crediti, quote o azioni di società, eccetera).

Quindi al di là del ritorno della tassazione, occorre che i contribuenti considerino anche il complessivo quadro degli adempimenti che vengono loro posti dall'entrata in vigore delle disposizioni sulle successioni.

**A pag. 41-48**  
Il testo aggiornato della manovra d'autunno

## Nella manovra. In cantiere già le prime modifiche Verso il bonus per i fratelli

Il decreto è approvato ma la Finanziaria potrebbe già intervenire a modificare le norme sulle successioni. Il sottosegretario all'Economia Alfiero Grandi ha spiegato che le ipotesi, in particolare l'estensione della franchigia di un miliardo anche ai fratelli, sono ancora tutte sul tappeto. Il governo, ha detto Grandi, «è disponibile a raccogliere sulle successioni tutte le indicazioni possibili a migliorare la norma, introducendo altre esenzioni e cambiamenti». C'è però il nodo delle risorse e ogni cosa va valutata at-

tentamente. «Sull'estensione della franchigia ai fratelli — ha sottolineato — un'applicazione estensiva avrebbe un costo. Le risorse richieste sarebbero molto più basse se la norma che alleggerisce il peso si applicherà anche ai fratelli solo in assenza di altri eredi, cioè senza che nella successione entrino parenti in linea retta». Anche per l'alleggerimento che sarà introdotto in favore degli eredi handicappati non è ancora stata indicata una scelta. Si discute di un'aliquota ridotta ma anche di una franchigia più alta.

**L'entrata in vigore.** Corsie differenziate per eredità e donazioni

## Retroattività al 3 ottobre

Entrata in vigore differenziata per quanto riguarda la tassazione delle donazioni e tassazione delle successioni. È questo quanto viene disposto dalla legge di conversione del Dl 262/2006.

Per le donazioni, la regola è quella che viene normalmente scritta nelle leggi di conversione dei decreti legge. Ovvero che le nuove disposizioni si applicano alle donazioni stipulate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e va sottolineato che vale la data di stipu-

la, non la data di registrazione del contratto di donazione).

Cosicché, alle donazioni stipulate dal 3 ottobre 2006 alla data di entrata in vigore della legge di conversione si applica la tassazione disposta dal Dl 226/2006 (i cui effetti vengono fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione). La nuova tassazione delle donazioni si applica dunque solo a quelle stipulate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Quanto invece alla tassazio-

ne dei trasferimenti per successione a causa di morte, la legge di conversione contiene una previsione di retroattività: è infatti disposto che le nuove norme recate dalla legge di conversione (le quali sono nella massima parte dei casi più favorevoli di quelle recate dal Dl 262) si applicano non solo alle successioni aperte dopo la sua entrata in vigore, ma anche alle successioni aperte fin dal 3 ottobre scorso.

Cosicché, per i decessi avvenuti fino a tutto il 2 ottobre 2006 si deve applicare la tassazione

disposta dalla legislazione previgente al Dl 262; mentre, per le successioni che si sono aperte dal 3 ottobre 2006 in avanti si applica non la tassazione disposta dal Dl 262 ma quella disposta dalla legge di conversione.

Ovviamente, chi abbia già registrato (tra il 3 ottobre 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione) una successione e abbia pagato la relativa imposizione ha diritto al rimborso della maggior imposizione derivante dall'applicazione del Dl 262 rispetto a quella applicabile in forza della nuova disciplina recata dalla legge di conversione.

A.Bu.

### TUTTE LE MISURE DEL DECRETO FISCALE



Il Senato approva. Palazzo Madama ha dato il via libera al Dl fiscale



#### Successioni e donazioni

Viene reintrodotta l'imposta su successioni e donazioni. Prevista, per ognuno dei parenti stretti (coniugi e i figli) una franchigia di un milione di euro sul valore catastale per gli immobili e un'aliquota del 4% che poi cresce all'allontanarsi della parentela: al 6% per parenti fino al quarto grado, all'8% per gli altri. In questi due ultimi casi, però, non c'è franchigia

Un ordine del giorno accolto dal Governo al Senato impegna l'Esecutivo a estendere l'applicazione della franchigia anche ai fratelli

Le disposizioni sulle successioni entrano in vigore "retrodatate" al 3 ottobre, mentre per le donazioni scattano all'entrata in vigore del decreto legge nel suo complesso



#### Autostrade

Cambiano le norme per le concessioni. Rispetto al testo originale del decreto è stato eliminato il tetto del 5% alla presenza dei costruttori nelle società concessionarie autostradali. Per evitare situazioni di conflitto d'interesse, i lavori autostradali saranno fatti a gara pubblica, ci dovrà essere il visto dell'Anas sulle gare e viene introdotto il divieto per società collegate alla concessionaria di fare progettazione dei lavori e realizzarli

#### Infrastrutture

Una parte delle risorse destinate alla costruzione del ponte sullo stretto, circa 50 milioni di euro, saranno destinate per il 70% alla realizzazione di strade in Sicilia, per il 30% in Calabria



#### Iva auto

Modificato in senso restrittivo il regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati a fini aziendali

Al via misure per bloccare l'elusione del pagamento Iva sulle autovetture

#### Bollo moto

Rincarò sulla tassa di circolazione per moto Euro 0: fino a 11 kw si pagheranno 26 euro e 1,70 euro per ogni ulteriore kw

#### Sicurezza stradale

Blocco della circolazione per due mesi nel caso di guida di un motorino senza protezione o con il casco non allacciato

#### Trasporto pubblico locale

Nasce un Fondo (100 milioni di euro per il prossimo triennio) per potenziare il settore, soprattutto sotto il profilo della sicurezza



#### Norme anti-elusione

Dopo tre infrazioni nell'arco di cinque anni nell'emissione di scontrini scatta la chiusura (anche immediata) dell'esercizio commerciale

I contratti di sponsorizzazione degli atleti andranno inviati telematicamente alle Entrate

#### Rincarò Ici

Uffici e negozi situati in stazioni e aeroporti d'ora in poi pagheranno l'Ici. Aumenta del 40% il moltiplicatore delle rendite catastali per pinacoteche, convitti, scuole, ospedali

#### Lotta alla contraffazione

Le merci contraffatte bloccate dalle Dogane verranno direttamente distrutte prima della decisione del magistrato come invece è oggi. Stessa sorte per le sigarette di contraffazione

## Le stock option vanno esercitate dopo i tre anni

Antonio Della Carità  
Marco Piazza

Un nutrito pacchetto di novità in materia di Ires è contenuto nella legge di conversione del Dl 262/06.

### Stock option

Il Dl 262/2006 (intervenendo in una materia già modificata dal Dl 233 del 2006), ha stabilito che, per fruire del regime agevolativo per le stock option, oltre a quanto già stabilito dalla norma ante modifiche:

l'opzione deve essere esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società deve risultare quotata in mercati regolamentati;

il beneficiario deve mantenere per almeno i 5 anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

Questi requisiti non hanno subito modifiche in sede di conversione. Tuttavia, a differenza della versione originaria del Dl 262/2006, il legislatore è intervenuto direttamente sull'articolo 51 comma 2-bis del Tuir e non l'articolo 36, comma 25 del Dl 223/2006. Le nuove regole dovrebbero, quindi, trovare applicazione soltanto a partire dal 3 ottobre 2006 (e non dal 5 luglio 2006, come disposto dall'articolo 36, comma 26 del Dl 223/2006).

Restano inoltre aperte ulteriori questioni interpretative. In particolare, non è chiaro: se la prima delle condizioni indicate possa considerarsi soddisfatta anche qualora il piano non imponga una durata minima del cosiddetto "vesting period", ma il dipendente eserciti comunque l'opzione decorso il triennio;

se la condizione di cui al secondo punto possa ritenersi soddisfatta anche se la quotazione interviene dopo il triennio, ma comunque prima dell'esercizio dell'opzione da parte del dipendente.

### Fabbricati strumentali

La legge di conversione del Dl 262/2006 ha radicalmente modificato la disciplina dell'articolo 36, comma 7 del Dl 223/2006, che ha introdotto il principio secondo cui il costo ammortizzabi-

le dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto di quello idealmente riferibile alle aree sui quali essi insistono.

Le due novità più significative riguardano:

l'eliminazione dell'obbligo di redazione della perizia per la valutazione del costo dell'area, qualora questa sia stata acquisita unitamente al fabbricato;

la possibilità di assumere, quale costo dell'area, quello di acquisizione, nel caso in cui sia proceduto successivamente all'edificazione del fabbricato.

Per i fabbricati già posseduti nei periodi d'imposta precedenti si tiene conto del valore delle aree esposto nel bilancio 2005 e le percentuali del 20 o 30% previsti regolamentati;

FERMI UN QUINQUENNIO  
Tra le novità parlamentari anche un periodo minimo di cinque anni di possesso dei titoli sui quali è scattata la scelta

TELEFONI AZIENDALI  
Equiparata per le imprese la deduzione all'80% dei costi per gli apparecchi fissi e quelli mobili

ste dalla norma si applicano sul costo complessivo del bilancio risultante da tale bilancio, assunto però al netto dei costi incrementativi e delle rivalutazioni effettuate.

Per ogni fabbricato, il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota riferibile allo stesso, al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi precedenti, calcolate sul costo complessivo.

Costi  
È stato introdotto il nuovo comma 12-bis all'articolo 110 del Tuir, volto ad estendere la normativa sull'indeducibilità dei costi alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori extra Ue aventi un regime fiscale privilegiato. Viene modificata anche la disciplina dei costi per la telefonia per le imprese e i professionisti, prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2007, la deducibilità nella misura dell'80% per le spese relative sia alla telefonia fissa, sia alla telefonia mobile.



[www.gucci.com](http://www.gucci.com)

bologna bari capri cortina d'amezzo firenze

fiumicino forte dei marmi forte village malpensa milano napoli padova

porto cervo portofino roma treviso venezia verona